PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

11.10.2006

DOCUMENTO DI LAVORO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Federazione russa (COM(2006)0191) (2006/0064(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Maria da Assunção Esteves

Domande alla Commissione e al Consiglio
(riunione prevista il 6 novembre 2006)

1. La Commissione ha proceduto a un dibattito sugli accordi di riammissione e di facilitazione del visto conclusi tra l'Unione europea e la Federazione russa.
Il dibattito dovrebbe dar luogo a due relazioni corrispondenti che costituiscono il parere che il Parlamento deve formulare, ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3, del TCE, per dare una base giuridica a tali accordi. Il dibattito ha tuttavia suscitato al Parlamento dubbi di carattere sostanziale che esso auspica siano chiariti dalla Commissione e dal Consiglio.

2. Gli accordi nascono da una relazione di compensazione politica reciproca e sono quindi fortemente legati tra loro, il che ha indotto il Parlamento ad un approccio congiunto.

3. Di conseguenza, il Parlamento continuerà il suo lavoro solo dopo aver ottenuto una risposta alle seguenti domande:

Accordo di riammissione

1. La procedura di riammissione dev'essere caratterizzata da un approccio umanistico, deve concentrarsi sulle persone e non sui numeri.
L'accordo garantisce una politica inequivocabile di rispetto dei diritti umani nella Federazione russa? In realtà:

1.1. La Commissione e il Consiglio tengono presente il fatto che la Russia non ha ratificato il protocollo n. 6 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (che stabilisce l'abolizione della pena di morte in tempo di pace); non ha concluso il processo di ratifica della Carta sociale europea; non ha ratificato la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento di bambini; non ha cooperato pienamente con il comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa?

1.2. Come mai l'accordo non esclude esplicitamente dal suo campo di applicazione i richiedenti asilo? Qual è lo status dei richiedenti asilo nell'ambito della procedura di riammissione? È loro garantito il diritto a una decisione definitiva sul proprio caso e la protezione secondo il principio del "non-refoulement"? L'accordo di riammissione è compatibile con un giusto procedimento d'asilo?

1.3. Quanto alla procedura accelerata di cui all'articolo 6, paragrafo 3: la procedura accelerata alla quale si riferisce l'accordo sottintende una presunzione irreversibile d'irregolarità? Quali garanzie minime offre?

1.4. Come si può essere certi delle garanzie previste all'articolo 14 per gli apolidi e i cittadini di paesi terzi se non si ha la certezza, in tutti i casi, di conoscere lo Stato di destinazione?

1.5. La Commissione e il Consiglio ammettono che le competenze globali del comitato misto per la riammissione dovrebbero comprendere anche la vigilanza sui diritti umani? Non manca forse tale competenza in detto contesto?

1.6. La Commissione e il Consiglio hanno preso in considerazione il contenuto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio "recante norme e procedure comuni

applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente" (COM(2005)0391), ed in particolare elementi essenziali, quali:

- garanzie processuali
- condizioni detentive e termini di carcerazione preventiva
- salvaguardia dell'unità familiare
- principio del rimpatrio volontario?

1.7. L'articolo 18 dell'accordo non dovrebbe mettere in evidenza le convenzioni internazionali sugli apolidi, segnatamente la convenzione delle Nazioni Unite del 1954 sullo status degli apolidi? L'accordo non prevede alcunché sulla condizione di apolide.

1.8. L'accordo recepisce lo spirito delle direttive n. 2004/81/CE del Consiglio, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19) e n. 2004/83/CE del Consiglio, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12)?

1.9. Viste la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'accordo non dovrebbe stabilire garanzie concrete su casi di malattia, minori non accompagnati e relazioni familiari?

Con le domande summenzionate il Parlamento non intende impedire gli accordi, ma solo riflettere, unitamente ad altre istituzioni politiche europee, su quello che è il progetto finale di tutta l'Unione: costruire una politica interna ed esterna coerente, incentrata sui diritti dell'uomo.